



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria in<sup>1</sup> prima convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015**

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano:

	PRESENTE
<b>1. DEO ELISA</b>	S
<b>2. IFTODE RADU COSMIN</b>	S
<b>3. CASAMENTI DAVIDE</b>	AG
<b>4. CANGIALEONI CRISTIANO</b>	S
<b>5. FRASSINETI SERGIO</b>	S
<b>6. BALZANI MATTIA</b>	S
<b>7. VENTURI MASSIMO</b>	S

**presenti n. 6 assenti n. 1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **SCHIANO PASQUALE**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati Signori:  
**VENTURI MASSIMO, CANGIALEONI CRISTIANO e IFTODE RADU COSMIN.**

Sono presenti in aula gli assessori esterni:  
**SCALZULLI POTITO.**

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

<sup>1</sup> Prima o seconda

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATI:**

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" che disciplinano l'introduzione dell'Imposta municipale propria (denominata anche IMU);
- l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che disciplina l'anticipazione in via sperimentale dell'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l'ICI), per le parti espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), che reca diverse disposizioni in materia di IMU;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), che, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che modifica, fra l'altro, in diversi punti le disposizioni riguardanti la disciplina IUC-IMU;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministro per l'Interno del 24/12/2014 che dispone la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015;
- il Decreto del Ministro per l'Interno del 16/03/2015 che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015;
- il Decreto del Ministro per l'Interno del 13/05/2015 che proroga ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;
- il bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 da approvare in odierna seduta;

### **DATO ATTO CHE l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art.1,**

comma, 707 della Legge n. 147/2013, prevede che, dall'anno 2014 l'IMU non sia applicata :

- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;

**DATO ATTO ALTRESI' CHE** l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 prevede che, a partire dall'anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**ATTESO CHE:**

- l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;  
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, sono diventati esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 dispone:

- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
- alla lettera g) consente ai comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, introitandone il relativo gettito;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, prevede quanto segue:

- il comma 6 stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento ed il consiglio comunale può modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;  
- il comma 7 prevede un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  
- il comma 10 fissa la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, in misura pari ad euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**PRESO ATTO CHE** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 prevede che il Comune, nel deliberare le aliquote della TASI deve determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

**CONSIDERATO CHE** le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12);

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, con voti:  
favorevoli n° 4, astenuti n° 2 (Balzani e Venturi), su consiglieri presenti n° 6;

### **DELIBERA**

**per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,**

**1. di fissare** per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IUC-IMU) per l'anno 2015:

**a) Aliquota 4 per mille**  
**(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

**d) Aliquota 9,6 per mille**  
**(per tutte le altre tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti)**

*(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2014, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” – somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU);*

**2. di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**3. di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

**4. di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**5. di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività con votazione palesemente espressa per alzata di mano, con voti:

favorevoli n° 4, astenuti n° 2 (Balzani e Venturi), su consiglieri presenti n° 6;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

### **SETTORE TRIBUTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, esprimo **PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Galeata, 20/07/2015

**Il responsabile del  
Servizio Tributi Associato**  
f.to Dott.ssa Giulia Bertini

### **SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO\***

Galeata, 20/07/2015

**Il responsabile del servizio**  
f.to Dott.ssa Stefania Buscherini

**IL PRESIDENTE**

f.to (DEO ELISA)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to (SCHIANO PASQUALE)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune ([www.comune.galeata.fc.it](http://www.comune.galeata.fc.it))  
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 19/08/2015

**IL RESPONSABILE**  
f.to (Valentina GHETTI)

---

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 19/08/2015

**IL RESPONSABILE**  
f.to (Valentina GHETTI)

---

La suestesa deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134,  
COMMA 4 TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).

Li, 28/07/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (SCHIANO PASQUALE)